SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero degli affari esteri

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 giugno 2003, n. **153.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione in ambito giovanile

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",

operando nello spirito delle intese conseguite nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa,

riferendosi all'articolo 10 del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994,

perseguendo gli obiettivi tracciati dal Piano d'Azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,

conformemente all'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,

impegnandosi a dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Conformemente alla legislazione interna del proprio Stato, ciascuna delle Parti incoraggia i rapporti di amicizia e gli scambi diretti giovanili di ogni tipo fra i due Paesi.

Gli scambi si effettuano a livello nazionale e regionale sotto forma sia di gruppi sia di singoli individui, con la partecipazione di giovani e di persone impegnate nell'attività a

favore dei giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale ed aderenza ad organizzazioni a carattere sociale.

Articolo 2

Le Parti incoraggiano i seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione in materia di gioventù:

consultazioni e scambi di esperienze tra esponenti del mondo giovanile ed esperti degli Enti statali in materia di gioventù;

educazione dei giovani ai valori democratici ed all'osservanza dei diritti dell'uomo;

coinvolgimento dei giovani nella soluzione di questioni di vitale importanza, compresi i problemi della tutela sociale, dell'istruzione, della protezione ambientale, dello studio e della conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi;

diffusione tra i giovani dell'idea della costituzione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione;

assistenza ai giovani nello studio delle lingue, della cultura, della letteratura e dell'arte di ambedue i Paesi nell'interesse della creazione di un unico spazio culturale europeo;

sviluppo della cooperazione nel settore del turismo e dello sport giovanile quale uno dei fattori dell'educazione sociale e fisica della gioventù;

incoraggiamento di altri contatti al fine di organizzare il tempo libero della gioventù.

Articolo 3

Le Parti, conformemente agli obiettivi definiti nell'Articolo 2 del presente Accordo, incoraggiano:

incontri, forum, festival, campeggi giovanili con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca ed i contatti diretti;

conferenze e seminari su temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturale-umanitari;

contatti tra i giovani: parlamentari, personalità politiche e sociali, imprenditori;

colloqui rivolti allo scambio di esperienze e di informazioni relative ai programmi ed ai risultati delle ricerche scientifiche nel settore della politica in materia di gioventù;

partecipazione ad attività giovanili multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni europee ed internazionali, tenendo conto della legislazione nazionale di entrambi gli Stati;

manifestazioni mirate a perfezionare la qualifica di giovani specialisti in diversi settori di attività professionale, di docenti e di giovani ricercatori a livello di Enti di Istruzione;

cooperazione tra rappresentanti dei mass media;

contatti e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali;

svolgimento in ciascuno dei due Paesi di iniziative a carattere artistico, mostre, tournées, giornate della cultura e dell'arte, concorsi internazionali e nazionali, con la partecipazione di giovani interpreti ed esponenti artistici;

scambio di esperienze relative ai servizi sociali, appoggio alla realizzazione dei programmi di assistenza psicologica, giuridica, informativa, sociale e riabilitativa dei giovani;

iniziative bilaterali di lavoro volontario di utilità sociale svolte da giovani dei due Paesi;

scambi giovanili nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le città e le regioni russe ed italiane;

scambio di informazioni allo scopo di prevenire tra i giovani la trasgressione della legge e la diffusione della tossicodipendenza, della tossicomania, dell'alcolismo e dell'AIDS.

Articolo 4

I giovani di età, di regola, non inferiore a 18 anni possono partecipare agli scambi giovanili nell'ambito del presente Accordo.

La composizione numerica dei gruppi che parteciperanno agli scambi giovanili non potrà superare, di regola, le 15 persone.

Articolo 5

Le Parti forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per la realizzazione della collaborazione nel campo giovanile in conformità alle leggi dei rispettivi Stati.

Le condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati a questo scopo nonché le modalità dell'assunzione delle spese relative all'invio ed all'accoglienza dei giovani, saranno definite nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformità all'art. 6 del presente Accordo.

Articolo 6

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, è responsabile, per la Parte italiana, per la realizzazione del presente Accordo.

Il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa è responsabile, per la Parte russa, per la realizzazione del presente Accordo.

Ai fini della realizzazione del presente Accordo potrà essere costituito un gruppo misto di lavoro composto da rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e Associazioni della Repubblica Italiana e da rappresentanti di Organizzazioni pubbliche e sociali della Federazione Russa, su base paritetica, al fine di predisporre i programmi degli scambi giovanili, per i periodi di tempo presi in considerazione ed al fine di coordinare l'attività per la loro effettuazione. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono di norma una volta ogni due anni, alternativamente in Italia e in Russia.

Articolo 7

Il presente Accordo non esclude la possibilità di realizzare altre iniziative nel settore degli scambi giovanili fra i due Paesi.

Articolo 8

Le Parti, su base di reciprocità, si prefiggono di agevolare le condizioni della concessione dei visti per i partecipanti alle manifestazioni nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa cessa di avere efficacia l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi giovanili firmato a Roma il 30 novembre 1989.

Articolo 10
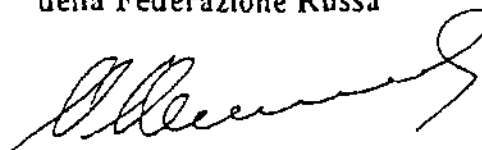
Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la volontà di denunciarlo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.

Fatto a Roma il 15 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Federazione Russa

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3538):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) Ministro, *ad interim*, degli affari esteri, il 15 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2003, con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione, l'11 febbraio 2003 e 5 marzo 2003.

Relazione scritta annunciata il 5 marzo 2003 (atto n. 3538/A - relatore on. G. SELVA).

Esaminato in aula il 10 marzo e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2101):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º e il 9 aprile 2003.

Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n. 2101/A - relatore sen. F. MARTONE).

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.

03G0176

LEGGE 3 giugno 2003, n. **154.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico (di seguito denominati le Parti Contraenti);

desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto concerne gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti;

concordano quanto segue.

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo :

1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.

   Il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

   a) beni mobili ed immobili e diritti di proprieta' *in rem*;

   b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, cosi' come titoli di Stato e pubblici;

   c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, cosi' come redditi reinvestiti e utili di capitale;

   d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali, diritti sulla proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, nomi depositati e valore di avviamento connessi ad un investimento;

e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformità alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso.

2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, cosi' come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica.

3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in conformita' alle sue leggi.

4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilita' limitata.

5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura.

6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresì, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranita' e diritti di sovranita' o giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.

7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.

8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione piu' favorita.

Articolo 2
(Promozione e Protezione degli Investimenti)

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà sempre garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nè le societa' ed imprese in cui detti investimenti siano stati effettuati.

4. Ciascuna Parte Contraente stabilirà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore.

Articolo 3
(Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita)

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi.

2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattamento sara' applicato anche ai rapporti in essere.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4
(Risarcimenti per Danni o Perdite)

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite o danni a propri investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d' emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove l'investimento e' stato effettuato accorderà loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo.

Articolo 5
(Nazionalizzazioni o Espropri)

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o godimento, salvo laddove specificatamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente.

2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" ne' "de facto", direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a qualsiasi misura avente equivalente effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare od espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.

   In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante il procedimento di nazionalizzazione od esproprio, il risarcimento verra' calcolato nella valuta in cui l'investimento e' stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati o presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

   Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

   Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento.

5. Il risarcimento sara' considerato pronto se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.

6. Il risarcimento dovrà includere gli interessi, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi, a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione sino alla data del pagamento.

7. Il cittadino o la Societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento e' stato espropriato, avrà diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tutte le altre questioni connesse.

8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorita', l'ammontare del risarcimento sara' stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi dell'indennizzo saranno liberamente trasferibili.

9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresì, agli utili da investimento nonchè, nel caso di cessazione dell'attività, ai proventi della liquidazione.

10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, le attivita' od i beni parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilita' non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avra' il diritto di prelazione, a parita' di ogni altra condizione, per il riacquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attivita' o beni.

Articolo 6
(Rimpatrio di capitali, profitti e redditi)

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue :

   a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti;

   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;

   c) redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento;

   d) fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi;

   e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, per l'ammontare e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.

2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole.

Articolo 7
(Surroga)

Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di

detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8
(Procedure di trasferimento)

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Articolo 9
(Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole.

2. Qualora un investitore od una entità di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo le pertinenti leggi in vigore, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di regolamento, l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia:

   a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

   b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato;

   c) al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momento in cui le Parti Contraenti vi abbiano aderito;

   d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario entro il periodo previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che può essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso di specie.

Articolo 10
(Regolamento delle controversie tra Parti Contraenti)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in via amichevole, per i canali diplomatici.

2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, tale controversia sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dal momento in cui perviene la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se entro il periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti può, in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, sara' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti .

5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitrato e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni qualsiasi altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale decidera' in merito alle proprie procedure.

Articolo 11
(Relazioni tra Governi)

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12
(Applicazione di altre disposizioni)

1. Qualora una questione risulti disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, saranno applicate in ciascuna Parte Contraente, agli investitori dell'altra Parte Contraente, le disposizioni piu' favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie pertinenti leggi e regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni d'investimento o accordi d'investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.

   Qualora la Parte che ospita l'investimento non abbia applicato tale trattamento in conformita' a quanto sopra, e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di ciò, agli investitori sara' riconosciuto un risarcimento per tali danni in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.

3. Qualora successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne venne approvata la realizzazione.

Articolo 13
(Applicabilita' dell'Accordo)

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunicherà ufficialmente all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 15
(Durata e scadenza)

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 14, e per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denunzia scritta di una delle Parti Contraenti avanzata con non meno di un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 13 del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
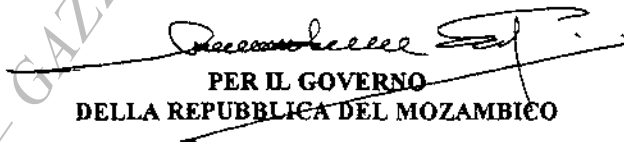
Fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici.

In caso di qualsiasi divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

PROTOCOLLO

Con la firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti concordano altresi' sul rispetto delle seguenti clausole, che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.

1. Disposizioni Generali

Il presente Accordo, e tutte le clausole in esso contenute concernenti gli "Investimenti", purchè effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' realizzato, si applicano altresi' alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disposizione di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione di contratti; acquisizione, uso, protezione e disposizione di proprieta' di qualsiasi genere, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale; accensione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazione e di altri titoli; acquisto di divisa estera per le importazioni.

"Attivita' Connesse" comprendono altresì, *inter alia* :

I) la concessione di franchises o diritti su licenza;

II) l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attivita' commerciali, che dovranno essere in ogni caso rilasciate sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III) l'accesso agli istituti finanziari in qualsiasi divisa, ed ai mercati del credito e delle valute;

IV) l'accesso a fondi in essere presso istituti finanziari;

V) l'importazione ed installazione delle attrezzature necessarie alla normale gestione delle attività aziendali, comprese, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed autovetture, nonche' l'esportazione di attrezzature ed autovetture all'uopo importati;

VI) la divulgazione di informazioni commerciali;

VII) la conduzione di studi di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori, e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso i sistemi di distribuzione e di marketing interno, come anche pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;

X) il pagamento di beni e servizi in valuta locale;

XI) i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o rappresentanti) puo' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionale sul suo territorio, un accordo di investimento che disciplini lo specifico rapporto giuridico relativo a detto investimento.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la creazione, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di qualsiasi limite alla vendita della produzione sui mercati interno ed internazionale, o che specifichi che le merci debbono essere reperite sul mercato locale, o condizioni consimili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per consentire rivendicazioni e per far valere i diritti connessi agli investimenti ed agli accordi d'investimento.

d) I cittadini di ciascuna delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di un investimento effettuato ai sensi del presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, soggiorno, attivita' lavorativa e spostamento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo, assicurando il medesimo trattamento ai membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di reclutare personale dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3

A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, vendita, trasporto di materie prime e loro derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione, cosi' come a qualsiasi altro tipo di operazione connessa od in qualche modo connessa ad attivita' imprenditoriali contemplate dal presente Accordo, sarà accordato nel territorio di ciascuna Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle consimili attivita' ed iniziative intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento o crei ostacoli all'attivita' o rechi sostanziale pregiudizio al valore dell'investimento stesso, cosi' come ogni altra misura avente analogo effetto, sara' considerata alla stregua del paragrafo 2 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza, altresi, delle seguenti disposizioni :

a) Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre Arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, allorquando resa necessaria ai sensi dei regolamenti UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua qualità di Autorita' preposta alla nomina. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti in arbitrato abbiano diversamente convenuto.

b) Nel pronunziare la propria decisione, il Tribunale arbitrale dovra' in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
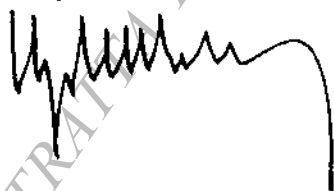
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici.

In caso di qualsiasi divergenza farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3353):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri (Berlusconi) il 6 novembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 gennaio e l'11 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2095):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º e 9 aprile 2003.

Relazione scritta presentata il 9 aprile 2003 (atto n. 2095/A - relatore sen. Castagnetti).

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.

03G0177

LEGGE 25 giugno 2003, n. **155.**

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Maroni, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1787):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 novembre 2002 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3604):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 18, 25, 27 febbraio 2003; 5, 12, 13 marzo 2003 e 9 aprile 2003.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 6 maggio 2003 con il parere delle commissioni I, V, X e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 13 e 14 maggio 2003 e approvato con modificazioni il 15 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1787-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 maggio 2003 e approvato l'11 giugno 2003.

03G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Paesana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Paesana (Cuneo) ed il sindaco, nella persona del sig. Giovanni Battista Mattio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 5 del 19 marzo 2003, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Paesana;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paesana (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lorella Masoero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Paesana (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Battista Mattio.

Successivamente, in data 23 gennaio 2003, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 5 del 19 marzo 2003 da undici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6522/13.4/Area II del 20 marzo 2003 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paesana (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lorella Masoero.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A07774

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 aprile 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pasquale Manzo;

Considerato che il dott. Pasquale Manzo, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Ottaviano (Napoli) in sostituzione del dott. Pasquale Manzo con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

03A07773

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2003.

Individuazione degli immobili di proprietari degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Visto l'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *a)*, della legge di conversione n. 112/2002 che prevede fra l'altro la possibilità di alienare gli immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il capo I del decreto-legge n. 351/2001 che prevede fra l'altro ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici;

Considerato che l'art. 9, comma 1-*bis*, della legge di conversione n. 112/2002 dispone che i relativi decreti dirigenziali siano adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che a seguito della soppressione di enti pubblici sono state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e che risultano nella disponibilità di tali procedure liquidabili immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi;

Rilevata la necessità ai fini di avvalersi della previsione normativa recata dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *a)* del decreto-legge n. 63/2002, di accelerare la conclusione delle procedure liquidatorie in atto, di provvedere alla individuazione degli immobili degli enti soppressi;

Ritenuto di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili già di proprietà di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;

Rilevata la necessità di escludere per il momento dal presente provvedimento gli immobili appartenenti al Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po in quanto di pertinenza non solo dello Stato (60%), ma anche del comune (32%) e della provincia di Milano (8%), in attesa di definire le modalità di prosecuzione della procedura liquidatoria del Consorzio;

Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili del Consorzio per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane (Parma) sia perché sono già in corso promesse di vendita a terzi in attesa di formalizzazione del rogito notarile e sia perché l'eventuale avanzo finanziario dovrà essere destinato a beneficenza a termini di statuto;

Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprietà dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e società controllate, in quanto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, ne prevede, a conclusione della liquidazione, per quelli non utilizzati nella liquidazione stessa e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, la devoluzione a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta e considerato che, allo stato, a fronte di limitate disponibilità finanziarie fanno carico alla gestione liquidatoria dell'E.N.C.C. e società controllate, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 595, gli oneri del personale ancora da collocare o in utilizzo temporaneo presso pubbliche amministrazioni, nonché l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi, che vanno ad

aggiungersi alle passività della gestione liquidatoria e alle partite debitorie oggetto del cospicuo contenzioso in essere;

Ritenuta la necessità di escludere, per il momento, dal presente provvedimento, gli immobili di proprietà dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) e della Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di Cagliari condotti in locazione dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le relative sedi centrali e periferiche, per i quali, in considerazione delle richieste avanzate dal predetto Istituto e delle iniziative dallo stesso adottate, è opportuno valutare la possibilità di una diversa modalità di cessione degli immobili in questione;

Ritenuta la necessità di escludere dal presente provvedimento l'immobile di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), sito in Roma, via Lariana n. 15 - via di Villa Ada n. 55, condotto in locazione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, che lo utilizza dal 1976, per il quale, stante la relativa destinazione, occorre esaminare una diversa possibile modalità di cessione;

Ritenuto infine, di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprietà degli enti disciolti di cui alla legge n. 1404/1956 per i quali sono in corso trattative per la vendita a terzi, con riserva, nei casi di esito negativo delle stesse, di farne oggetto delle integrazioni di cui al successivo art. 5;

Sentito il gruppo di lavoro istituito con provvedimento del 2 agosto 2002;

Visto il parere del prof. Paolo Ferro - Luzzi richiesto dal gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attività commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto confermativo della proprietà degli immobili in capo agli Enti suddetti e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il ragioniere generale: GRILLI

ALLEGATO

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
1	ANCC	LOMBROSO,14(già 10) ALESSANDRIA- PIEMONTE	2		T-S1	OCCUPATO	1865	118	607	2	A/2
2	ANCC	VIA BUONAMICI,9 -LUCCA- TOSCANA			3^	OCCUPATO	11060	125	896	3	A/3
3	ANCC	CORSO FILIPPO TURATI,13/D - TORINO- PIEMONTE			9	PRESENTATO ACCATASTAMENTO PROT. N. 7934/74					
4	ANCC	VIA ROMAGNOSI,4/A -TORINO - PIEMONTE	BOX		S/1	LIBERO	PRESENTATO ACCATASTAMENTO PROT. N. 7931/74				
5	ANCC	VIA TITO LIVIO,2 - BERGAMO- LOMBARDIA			1(cat.T)	OCCUPATO	25604	3	473	44	B/4
6	ANCC	VIA TITO LIVIO,2 - BERGAMO- LOMBARDIA	BOX		T (cat. 1)	OCCUPATO	25604	3	472	1	C/6
7	ANCC	VIA XXII LUGLIO,27/29 -PARMA EMILIA ROMAGNA			2	OCCUPATO	19143	34	130	16	A/2
8	ANCC	VIA XXII LUGLIO,27/29 -PARMA EMILIA ROMAGNA			2	OCCUPATO	19143	34	136	26	B/4
9	ANCC	VIA XXII LUGLIO,27/29 -PARMA EMILIA ROMAGNA	BOX		S1	OCCUPATO	19143	34	130	33	C/6
10	ANCC	VIALE G. CESARE,17 - COMO- LOMBARDIA	BOX		S1	LIBERO	16246	BOR 8	3949	66	C/6
11	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI,4 - ROMA - LAZIO	3		1	OCCUPATO	21130	904	404	25	A/3
12	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI,4 - ROMA - LAZIO	9		2	OCCUPATO	21130	904	404	31	A/3
13	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI,4 - ROMA - LAZIO	2		1	OCCUPATO	21130	904	404	24	A/2
14	CMNMLGO	VIA DELLE VESTALI,4 - ROMA - LAZIO	5		CANTINA	LIBERO	21130	904	404	505	C/2
15	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	4	A	S1	OCCUPATO	180096	860	35	510	C/2
16	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	1	A	T	OCCUPATO	180096	860	35	501	A/2
17	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	5	A	2	OCCUPATO	180096	860	35	509	A/2
18	CMNMLGO	VIALE AFRICA, 106 - ROMA - LAZIO	9	A	S1	OCCUPATO	180096	860	35	518	C/2
19	CMA	VIA DI TOPPO,31 - UDINE - FRIULI VENEZIA GIULIA			S1-T-1	LIBERO	8679	33	139	43	A/10
20	FED.CMA	VIA F. DE SANCTIS,9 -ROMA- LAZIO			2	OCCUPATO	IMMOBILE NON CENSITO MA DENUNCIATO				
21	FED.CMA	VIA F. DE SANCTIS,9 -ROMA- LAZIO			3	OCCUPATO	CON PROT. N. 47367 DEL 30/05/77				
22	CMA	G. MATTEOTTI,105 18100 IMPERIA LIGURIA IMPERIA	5		2	LIBERO	8581	PM/4	831	6	A/10
23	CMA	VIALE MATTEOTTI,35 -PISTOIA - TOSCANA			T-1	OCCUPATO	17116	200	408	16	A/10
24	CMC	TORRIONE,113 -SALERNO- CAMPANIA			1	OCCUPATO	19343	69	28	10	A/2
25	CMC	VIA DELLE PORTE NUOVE,74 - FIRENZE -TOSCANA			2	LIBERO	74549	74	191	10	A/10
26	CMC	VIA DIAZ,3 -LATINA- LAZIO			2	OCCUPATO	4950	143	85	4	A/2
27	CMC	VIA DIAZ,3 -LATINA- LAZIO			2	OCCUPATO	4950	143	85	5	A/2
28	CMC	VIA MADONNA DEGLI ANGELI,44 - CHIETI- ABRUZZI			5	LIBERO	4454	29	383	18	A/10
29	CMC	VIA MAZZINI,85 - FORLI' - EMILIA ROMAGNA			1	LIBERO	12349	179	146	30	A/10
30	CMC	VIA S. CHIARA D'ACQUILI,23 - L'AQUILA- ABRUZZI			1-S1	LIBERO	manca	100	2561	6	A/7

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
31	CMC	VIA S. CHIARA D'ACQUILI,23 - L'AQUILA- ABRUZZI			T	LIBERO	manca	100	2561	6	C/6
32	CMC	VIA SPERONI,5 -VARESE - LOMBARDIA			T	LIBERO	17666	29	7941	3	C/1
33	CMC	VIA SPERONI,5 -VARESE - LOMBARDIA			T-S1	LIBERO	17666	29	7941	4	A/10
34	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 17 -MASSA CARRARA -TOSCANA			T-1-1S	OCCUPATO	8632	80	14	32	A/10
35	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 22 -MASSA CARRARA -TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	80	14	33	A/10
36	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 22 -MASSA CARRARA -TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	80	14	34	A/10
37	CMCD	LARGO MATTEOTTI, 6 -MASSA CARRARA -TOSCANA			1	OCCUPATO	8632	80	14	16	A/10
38	CMCD	PIAZZA S. FRANCESCO- PENNE(PE)- ABRUZZI			1	OCCUPATO	1314	72	49	7	A/2
39	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			S/T-1/2	OCCUPATO	128643	192	182	1	B/4
40	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			3	OCCUPATO	128643	192	182	2	A/10
41	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			4	OCCUPATO	128643	192	182	3	A/10
42	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			4	OCCUPATO	128643	192	182	4	A/10
43	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			5	OCCUPATO	128643	192	182	5	A/2
44	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			5	OCCUPATO	128643	192	182	6	A/2
45	CMCD	S FRANCESCO DA PAOLA,31- TORINO- PIEMONTE			S-1	OCCUPATO	128643	192	182	7	C/6
46	CMCD	VIA C. BATTISTI,72 - CASERTA - CAMPANIA			T	OCCUPATO	manca	8	1928	4	A/4
47	CMCD	VIA CAMPANIA,6/2 -PESCARA- ABRUZZI			1	LIBERO	10950	21	277	6	A/10
48	CMCD	VIA CAMPANIA,6/2 -PESCARA- ABRUZZI			1	LIBERO	10950	21	277	7	A/10
49	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,1/C -ROMA- LAZIO				OCCUPATO	284015	596	42	25	C/6
50	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			T	OCCUPATO	284015	596	42	29	A/10
51	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			1	OCCUPATO	284015	596	42	30	A/10
52	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			2	OCCUPATO	284015	596	42	31	A/10
53	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			3	OCCUPATO	284015	596	42	32	A/10
54	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			4	OCCUPATO	284015	596	42	33	A/10
55	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6 - ROMA- LAZIO			5	OCCUPATO	284015	596	42	34	A/10
56	FED.CMCD	VIA DEI FRENTANI,6/4 - ROMA- LAZIO				OCCUPATO	284015	596	42	28	A/2
57	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI – CHIETI- ABRUZZI			T-3	LIBERO	4456	29	385	25	A/10
58	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 176-CHIETI -ABRUZZI			T	LIBERO	4456	29	385	51	C/6
59	CMCD	VIA MADONNA DEGLI ANGELI,46 - CHIETI- ABRUZZI			2	LIBERO	4456	29	385	13	B/4
60	ENLC	DELLA SALUTE,34 40100 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA BOLOGNA			TERRENO Sup. 1.55.81	OCCUPATO	N.C.T. 30681	18	172		seminativo arboreo
61	ENLC	VIA S. AGNESE(della salute,34) - BOLOGNA- EMILIA ROMAGNA			compl. Imm.re-MC. 26,058	OCCUPATO	14934	18	44-67-68-69-70-71-72-73-74-80-81-82-83		B/1

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
62	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	18		1	LIBERO	196888	796	38	551	A/10
63	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	2		BOX	LIBERO	196888	796	38	37	C/6
64	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	1/A		S1	OCCUPATO	196888	796	38	30	A/4
65	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	3		S1(CANT 3)	OCCUPATO	196888	796	38	504	C/2
66	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	3		S1 (BOX)	OCCUPATO	196888	796	38	36	C/6
67	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	5		S1 (BOX)	OCCUPATO	196888	796	38	33	C/6
68	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,54 - ROMA -LAZIO	1		S1	OCCUPATO	presentata variazione catastale prot. n. 5325/86				
69	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	1		S1	OCCUPATO	presentata variazione catastale prot. n. 5324/86				
70	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	5		2	OCCUPATO	196888	796	38	42	A/2
71	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	25		4-S1	OCCUPATO	196888	796	38	61	A/2
72	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	34		7	OCCUPATO	196888	796	38	545	A/2
73	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	5		S1(CANT W)	OCCUPATO	196888	796	38	506	C/2
74	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	2		BOX	OCCUPATO	196888	796	38	70	C/6
75	ENPAO	LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI,60 - ROMA -LAZIO	19		2	LIBERO	196888	796	38	552	A/10
76	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	D		T-5	LIBERO	276822	799	118	6	A/2
77	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	3	B	1-5	OCCUPATO	276822	799	118	20	A/2
78	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	4	A	1-5	OCCUPATO	276822	799	118	10	A/2
79	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	8	A	3-5	OCCUPATO	276822	799	118	14	A/2
80	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	10	B	4-5	OCCUPATO	276822	799	118	27	A/2
81	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	10	A	4-5	OCCUPATO	276822	799	118	16	A/2
82	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,5 -ROMA- LAZIO	C		T-5	OCCUPATO	276822	799	118	5	A/2
83	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.25	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	527	C/6
84	ENPAO	PIAZZA MEUCCI 8-ROMA-LAZIO	P.A.26	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	529	C/6
85	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.28	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	530	C/6
86	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.10	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	512	C/6
87	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.12	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	514	C/6
88	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.17	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	524	C/6
89	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.2	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	504	C/6
90	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.21	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	523	C/6
91	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.24	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	526	C/6
92	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.27	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	525	C/6

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat
93	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.4	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	506	C/6
94	ENPAO	PIAZZA MEUCCI,8-ROMA-LAZIO	P.A.8	D	S1	OCCUPATO	276822	799	118	510	C/6
95	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	4		S1/P.AU.	LIBERO	207232	796	23	508	C/6
96	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	5		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	509	C/6
97	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	6		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	510	C/6
98	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	7		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	511	C/6
99	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	8		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	512	C/6
100	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	9		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	513	C/6
101	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	10		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	514	C/6
102	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	11		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	515	C/6
103	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	12		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	516	C/6
104	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	13		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	517	C/6
105	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	16		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	520	C/6
106	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	17		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	521	C/6
107	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	18		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	522	C/6
108	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	19		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	523	C/6
109	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	20		S1/P.AU.	LIBERO	207232	796	23	524	C/6
110	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	21		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	525	C/6
111	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	23		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	527	C/6
112	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	24		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	528	C/6
113	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	25		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	529	C/6
114	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	14		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	518	C/6
115	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	15		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	519	C/6
116	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	MAG. C		S2	LIBERO	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
117	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	MAG. A		S2	LIBERO	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
118	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	MAG.B		S2	LIBERO DAGENNAIO2 003	presentata variazione catastale prot. n. 4976 del 24/4/86				
119	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	1		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	505	C/6
120	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	2		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	506	C/6
121	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	3		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	507	C/6
122	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO	22		S1/P.A.	LIBERO	207232	796	23	526	C/6
123	ENPAO	VIA CRUTO,16 -ROMA -LAZIO			S1	OCCUPATO	207232	796	23-575		1

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
124	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 21,78 mm. Locale garage	2	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	25	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
125	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 52,6 mm. Locale garage	1	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	23	A/10
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
126	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 36,75 mm. Locale garage	6	C	1	OCCUPATO	207232	796	300	3	A/10
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
127	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 56,39 mm. Locale garage	2/18	D	S1	OCCUPATO	207232	796	299	27	A/10
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
128	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 41,53 mm. Locale garage	9	D	2	OCCUPATO	207232	796	299	6	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
129	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 29,36 mm. Locale garage	11	D	3	OCCUPATO	207232	796	299	8	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
130	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 39,01 mm. Locale garage	19	C	4	OCCUPATO	207232	796	300	16	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
131	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	CENTRALE		S1/S2	OCCUPATO	207232	796	23	501	C/1
132	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	A	D	6	LIBERO	207232	796	299	507	C/2
133	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	B	D	6	OCCUPATO	207232	796	299	509	C/2
134	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	D	D	6	LIBERO	207232	796	299 (errato 300 nel cat.)	29	C/2
135	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 32,77 mm. Locale garage	1	C	S1	OCCUPATO	207232	796	300	23	C/3
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
136	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 40,58mm. Locale garage	22	D	2	OCCUPATO	207232	796	299	18	A/2
			SUB28	D	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	297/299	28	C/2
137	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 23,79 mm. Locale garage	20	C	4	OCCUPATO	207232	796	300	17	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
138	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO + quota di 39,01 mm. Locale garage	9	C	2	OCCUPATO	207232	796	300	6	A/2
			SUB26	C	GARAGE	OCCUPATO	207232	796	300	26	C/2
139	ENPAO	VIA CRUTO,8 - ROMA- LAZIO	C	D	6	LIBERO	207232	796	299 (errato 300nel cat.)	28	C/2
140	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	2	B	S1	OCCUPATO	296346	840	435	16	A/10
141	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	1	B	S1	OCCUPATO	296346	840	435/442	15	A/2
142	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	1	A	S1	OCCUPATO	296346	840	434/444	15	A/2
143	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	2	A	S1	LIBERO DA 23/05/2003	296346	840	434	16	A/2

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
144	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	3	B	1/S1	OCCUPATO	296346	840	435	1	A/2
145	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	8	A	2/S1	OCCUPATO	296346	840	434	6	A/2
146	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	10	B	3/S1	OCCUPATO	296346	840	435	8	A/2
147	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	12	A	4/S1	OCCUPATO	296346	840	434	10	A/2
148	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	13	A	4/S1	OCCUPATO	296346	840	434	11	A/2
149	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	14	A	4-S1	OCCUPATO	296346	840	434	12	A/2
150	ENPAO	VIA FARFA,8 -ROMA - LAZIO	BOX"B"		T	OCCUPATO	296346	840	439	2	C/6
151	ENPAO	VIA GREGORIO VII,81 - ROMA - LAZIO	9		2\S1	OCCUPATO	223880	431	116	47	A/3
152	ENPAO	VIA GREGORIO VII,81 - ROMA - LAZIO	24		5\6	OCCUPATO	223877	431	116	61	A/3
153	ENPAO	VIA MONTASIO, 4 - ROMA - LAZIO	6		2/S1	LIBERO DAL 7/5/2003	1445679	277	329	13	A/3
154	ENPAO	VIA MONTASIO, 4 - ROMA - LAZIO	9		3/S1	OCCUPATO	1445679	277	329	16	A/3
155	ENPAO	VIA MONTASIO, 4 - ROMA - LAZIO	4		7/S1	OCCUPATO	1445679	277	329	8	A/3
156	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	7	B	2	OCCUPATO	259615	259	851	19	A/2
157	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	8	B	2	OCCUPATO	259615	259	851	20	A/2
158	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	9	A	2	OCCUPATO	259615	259	851	9	A/2
159	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	10	B	3	OCCUPATO	259615	259	851	22	A/2
160	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	P.A.10		S1	LIBERO	259615	259	851	512	C/6
161	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	P.A.12		S1	LIBERO	259615	259	851	514	C/6
162	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	P.A.17		S1	LIBERO	259615	259	851	519	C/6
163	ENPAO	VIA PIAN DI SCO,9 - ROMA - LAZIO	P.A.9		S1	LIBERO	259615	259	851	511	C/6
164	ENPAO	PIAN DI SCO,9 -ROMA -LAZIO	P.A.20		S1	LIBERO	259615	259	851	522	C/6
165	ENPEDEP	VIA BOLZANO,32-ROMA- LAZIO	7	C	2-S1	OCCUPATO	46106	573	23	33	A/2
166	ENPI	VIA DELLE ROSINE,8 - TORINO - PIEMONTE			1^	OCCUPATO	66741	214	43	16	A/2
167	ENPI	VIA MANGIAGALLI,3 - MILANO-LOMBARDIA			6	LIBERO	1424282	318	112	2	A/2
168	ENPI	VIA MANGIAGALLI,3 - MILANO-LOMBARDIA			6	LIBERO	1424282	318	112	3	A/3
169	ENPI	VIA MANGIAGALLI,3 - MILANO-LOMBARDIA			6	LIBERO	1424282	318	112	4	A/3
170	ENPI	VIA PAGLIA,36 - BERGAMO - LOMBARDIA			2	LIBERO	17572	26	1726	20	A/2
171	ENPI	VIA PAGLIA,40 - BERGAMO - LOMBARDIA			S/1	LIBERO	17572	26	1726	54	C/6
172	ENPI	VIA DIEGO PELUSO,117-TARANTO- PUGLIE			T-1	OCCUPATO	22563	243	68-167-282	33 22 32	B/4
173	ENPI	VIA RAMPA VIRGILIO -TARANTO-PUGLIE	BOX	MO.18	S1/P.A.	OCCUPATO	22563	319	3294	20	C/6
174	ENPI	VIA RAMPA VIRGILIO -TARANTO-PUGLIE	BOX	MO.72	S1/P.A.	OCCUPATO	22563	319	3394	21	C/6

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
175	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI" (Via Elvezia,13) -SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re	mc.9.825	T-1-2	OCCUPATO	172	6	392-469		B/2
176	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI" - SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re		terreno - sup. 09.46.60	OCCUPATO	N.C.T. 826	9	394-396*-401*-402*-404*-406*-407*-416*-425*-477*-475*-479*-485-487*-489-450-491*		
177	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI" - SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re		terreno - sup. 00.90.30	OCCUPATO	N.C.T 828	9	395*-474*-475*-476-486*-1283		
178	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI" - SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re		terreno - sup. 00.76.60	OCCUPATO	N.C.T. 829	9	399*-400*-403*-405*-		
179	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI" - SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re		terreno - sup. 00.76.61	OCCUPATO	N.C.T. 856	9	470*-473*-1056*		
180	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI"(loc. d'osso)-SALTRIO (VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re		T-1	OCCUPATO	172	6	474	2	A/2
181	I.N.A.M	COLONIA "MARIO LURASCHI"(via elvezia,1) -SALTRIO(VA)-LOMBARDIA	comp. Imm.re			OCCUPATO	717	6	1285		D/1
182	I.N.A.M	CORSO B. MASTROIACOVO,126 - TRIVENTO(CB)- MOLISE			T	OCCUPATO	1236	62	132		A/4
183	I.N.A.M	DANTE ALIGHIERI-SAN DEMETRIO CORONE (CS)-CALABRIA			T	OCCUPATO	1000709	40	481		B/4
184	I.N.A.M	LARGO SELVA- FROSOLONE(IS)-MOLISE			1	OCCUPATO	1021	60	690	1	A/4
185	I.N.A.M	PIAZZA NAZIONALE,95 -NAPOLI-CAMPANIA			fabbricato S2,S1,1,2,3,4,5	OCCUPATO	MAI ACCATASTATO				
186	I.N.A.M	PRINCIPE DI NAPOLI(Via Piave) - PESCASSEROLI (AQ)-ABRUZZI			T	OCCUPATO	754	22	954		B/5
187	I.N.A.M	PROVINCIALE REGINA "VILLA LUIGIA",82 - AZZANO DI MEZZEGRA (CO) LOMBARDIA			S1-T-1	LIBERO	169	7	1294	1	A/2
188	I.N.A.M	PROVINCIALE REGINA "VILLA LUIGIA",82 - AZZANO DI MEZZEGRA (CO) LOMBARDIA			2	LIBERO	169	7	1294	2	A/2
189	I.N.A.M	S. GAETANO,12 - CIRO' SUPERIORE(CZ)- CALABRIA			fabbricato demolito	OCCUPATO	N.C.T. 308	66	39		
190	I.N.A.M	SALITA CAPPUCCINI,5 - FERRANDINA(MT)-BASILICATA			T	OCCUPATO	1752	44	475		A/2
191	I.N.A.M	STR. PROV. CASTELLO PORTO - ISOLA DEL GIGLIO(GR)-TOSCANA			T	OCCUPATO	397	15	462		A/2
192	I.N.A.M	STRADA PROV. 38-SANTA DOMENICA TALAO (CO)-CALABRIA			T	OCCUPATO	costruito su N.C.T N. 1	17	324		enti urbani
193	I.N.A.M	VIA ACCIAROLI, -ORIOLO CALABRO(CS) -CALABRIA			T	OCCUPATO	1472	32	642		A/3
194	I.N.A.M	VIA AURELIA LOC. CELIA-MASSA-TOSCANA			T-1-2	LIBERO					
195	I.N.A.M	VIA BUCCIARELLI- ARQUATA DEL TRONTO(AP)- MARCHE			T	OCCUPATO	805	18	505		B/2
196	I.N.A.M	VIA DON MINZONI,8 -LECCE - PUGLIE			fabbricato S1-T-1-2-3-4	OCCUPATO	7443	259	6964		B/4
197	I.N.A.M	VIA ELENA (via oliveto)-S. AGATA D'ESARO(CS)- CALABRIA			T	OCCUPATO	865	5	79		A/3
198	I.N.A.M	VIA LEOPARDI,6 -GORIZIA - FRIULI VENEZIA GIULIA			2	LIBERO	487	14	2380	2	A/4
199	I.N.A.M	VIA LEOPARDI,6 -GORIZIA - FRIULI VENEZIA GIULIA			S1/T/1/2	LIBERO	487	14	2380	1	B/4
200	I.N.A.M	VIA RICASOLI,89(del rosso,89)-ORBETELLO(GR)- TOSCANA			T	OCCUPATO	1437	98	267	1	C/2
201	I.N.A.M	VIA S. STEFANO,4 - CERVARO (FR)-LAZIO			T	LIBERO	355	13	752		A/3
202	I.N.A.M	VIA XX SETTEMBRE- S. MARCO ARGENTANO(CS) CALABRIA			T	OCCUPATO	673	52	210		B/4
203	INGIC	VIA G. B. FALDA-ROMA- LAZIO			terreno- sup. mq. 514	OCCUPATO	N.C.T. 15336	459	96		seminativo
204	INIASA	CONTRADA RONDINELLE-MATERA -BASILICATA	TERRENO		SUP. 1.28.18	OCCUPATO	N.C.T. 29080	31	346		SEM
205	INIASA	CONTRADA RONDINELLE-MATERA -BASILICATA	TERRENO		SUP. 66.53	OCCUPATO	N.C.T. 29080	31	345		SEM

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
206	INIASA	LARGO FIERA- AGIRA(EN)-SICILIA	TERRENO		SUP. 14,40	OCCUPATO	N.C.T. 39290	23	462		SEM
207	ONIG	VIA F.CESI,22 - TERNI -UMBRIA			T	OCCUPATO	10181	108	130	1	B/4
208	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	40		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	12	C/6
209	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	1		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	1	C/6
210	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	4		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	4	C/6
211	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	5		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	5	C/6
212	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	28		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	9	C/6
213	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	29		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	10	C/6
214	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	30		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	10	C/6
215	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	33		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	13	C/6
216	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	34		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	14	C/6
217	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	41		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	13	C/6
218	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	46		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	12	C/6
219	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	49		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	12	C/6
220	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	50		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	13	C/6
221	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	51		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	14	C/6
222	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	52		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	15	C/6
223	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	55		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	18	C/6
224	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	56		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	19	C/6
225	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	57		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	15	C/6
226	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	39		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	11	C/6
227	ONMI	VIA S.G. BOSCO,13-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	27		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	8	C/6
228	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	24		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	3	C/6
229	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	22		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	4	C/6
230	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	20		BOX	OCCUPATO	1022126	3	445	1	C/6
231	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	19		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	10	C/6
232	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	17		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	8	C/6
233	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	16		BOX	OCCUPATO	1022126	3	444	7	C/6
234	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	3		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	13	C/6
235	ONMI	VIA S.G. BOSCO,12-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	2		BOX	OCCUPATO	1022126	3	443	2	C/6
236	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14-MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	28		[illegible]	OCCUPATO	1022126	3	440	28	A/3

n.	Ente	Indirizzo	Interno	Scala	Piano	Stato U.I.	Partita	Foglio	Numero	Sub	cat.
237	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	26		6^	OCCUPATO	1022126	3	440	26	A/2
238	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	21		5^	OCCUPATO	1022126	3	440	21	A/2
239	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	16		4^	LIBERO	1022126	3	440	16	A/2
240	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	15		3^	OCCUPATO	1022126	3	440	15	A/2
241	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	12		3^	OCCUPATO	1022126	3	440	12	A/2
242	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	11		2^	OCCUPATO	1022126	3	440	11	A/2
243	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	10		2^	OCCUPATO	1022126	3	440	10	A/2
244	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	9		2^	OCCUPATO	1022126	3	440	9	A/2
245	ONMI	VIA S.G. BOSCO,14- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	4		1^	OCCUPATO	1022126	3	440	4	A/2
246	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	29		7	OCCUPATO	1022126	3	441	29	A/2
247	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	28		6	OCCUPATO	1022126	3	441	28	A/2
248	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	25		5	OCCUPATO	1022126	3	441	25	A/2
249	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	23		5	OCCUPATO	1022126	3	441	23	A/2
250	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	22		5	OCCUPATO	1022126	3	441	22	A/2
251	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	21		5	OCCUPATO	1022126	3	441	21	A/2
252	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	20		4	OCCUPATO	1022126	3	441	20	A/2
253	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	19		4	OCCUPATO	1022126	3	441	19	A/2
254	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	14		3	OCCUPATO	1022126	3	441	14	A/2
255	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	13		3	OCCUPATO	1022126	3	441	13	A/2
256	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	12		3	OCCUPATO	1022126	3	441	12	A/2
257	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	11		2	OCCUPATO	1022126	3	441	11	A/2
258	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	6		1	OCCUPATO	1022126	3	441	6	A/2
259	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	5		1	OCCUPATO	1022126	3	441	5	A/2
260	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	3		T	OCCUPATO	1022126	3	441	3	A/2
261	ONMI	VIA S.G. BOSCO,16- MONCALIERI (TO)-PIEMONTE	2		T	OCCUPATO	1022126	3	441	2	A/2
262	ONMI	VIA VINCENZO MONTENOVESI,47 - ROMA - LAZIO	terreno			OCCUPATO		240	115-426		ORTO
263	ONMI	VIA VINCENZO MONTENOVESI,47 - ROMA - LAZIO	terreno			OCCUPATO		348	636-639		seminativo e pascolo
264	ONMI	VIA VINCENZO MONTENOVESI,47 - ROMA - LAZIO	terreno			OCCUPATO		343	547-682		fab. Rur
265	ONMI	V.LE RISORGIMENTO / VIA LIGURIA. - BRINDISI- PUGLIE			T-1SS	OCCUPATO	8064	54	1122	[illegible]	C/1
266	ONMI	V.LE RISORGIMENTO,24/VIA LIGURIA - BRINDISI -PUGLIE			1SS	OCCUPATO	8064	54	1122	3	C/6
267	ONMI	V.LE RISORGIMENTO,20/22 - BRINDISI- PUGLIE			T- int.	OCCUPATO	8064	54	1122	47	C/1
268	ONMI	VLE RISORGIMENTO,16/18 - BRINDISI -PUGLIE			-	LIBERO	8064	54	1122	6	C/1

03A07739

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale della Sicilia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 15 maggio 2003, n. 2456/03, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia - Palermo, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria ubicato in via Mariano Stabile, 160 - Palermo, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 3 giugno 2003 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia - Palermo, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale per il giorno 31 maggio 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale per la Sicilia è accertato per il giorno 31 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A07738

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti sucralfato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 435, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 5 novembre 2002 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo sucralfato;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 5/6 novembre 2002;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo sucralfato;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo sucralfato da solo o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti sucralfato da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successiva-

mente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Sez. 4.3. *Controindicazioni.*

Il sucralfato non deve essere somministrato a neonati prematuri.

Sez 4.4. *Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.*

Sono stati riportati casi di formazione di bezoar associati con la somministrazione di sucralfato. La maggioranza di questi era rappresentata da pazienti in terapia intensiva e da neonati prematuri. Pertanto, deve essere esercitata estrema cautela nel trattamento di pazienti in terapia intensiva specialmente se ricevono nutrizione enterale, o in pazienti che presentano fattori predisponenti come ritardato svuotamento gastrico.

Uno studio condotto in Francia nei neonati che hanno ricevuto sucralfato ha messo in luce che il 73% dei trattati ha mostrato gravi problemi digestivi e il 36% ha presentato una sindrome occlusiva che ha richiesto trattamento medico.

L'uso del sucralfato nei bambini è sconsigliato, in quanto la sicurezza e l'efficacia nella popolazione pediatrica non sono state stabilite.

Sez. 4.8. *Effetti indesiderati.*

Sono stati riportati casi molto rari di formazione di bezoar (vedi sez. 4.4. Avvertenze speciali).

03A07740

DECRETO 18 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.A. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.A che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

«Sodio cloruro 0,9» - Soluzione per infusione:

1 Sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. 031938259;

1 Sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. 031938261;

1 Sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. 031938273;

1 Sacca freeflex da 500 ml - A.I.C. 031938285;

1 Sacca freeflex da 1000 ml - A.I.C. 031938297.

«Glucosio 5%» - Soluzione per infusione:

1 Sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. 031943602;

1 Sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. 031943614;

1 Sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. 031943626;

1 Sacca freeflex da 500 ml - A.I.C. 031943638;

1 Sacca freeflex da 1000 ml - A.I.C. 031943640.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07868

DECRETO 18 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quota».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 28 maggio 2003, della ditta Abbott S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

«Quota»:

«2g gel rettale» 7 contenitori monodose sottopressione con erogatore da 60 ml - A.I.C. n. 034556023;

«4g gel rettale» 7 contenitori monodose sottopressione con erogatore da 60 ml - A.I.C. n. 034556035.

Ditta Abbott S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07869

DECRETO 18 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente

alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Biosol S.p.a.	Soluzioni per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)	Sacca flessibile in PVC (2500 ml + 150 ml + 100 ml)	031469125
D.R. Drug Research S.r.l.	Macovan	«750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse	033114048
D.R. Drug Research S.r.l.	Macovan	«750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse	033114051
Pharmacia A.B.	Fragmin	«7.500 U.I./0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml	027276120
Selvi laboratorio Bioterapico S.p.a.	Selviclor	«750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse	034652014

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07870

DECRETO 19 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 con il quale sono state erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalle ditte titolari delle autorizzazioni;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditta interessata.

Roma, 19 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*
al decreto n. 800.5/R.S.L488-99/D54 del 19 giugno 2003

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	CEFADRIL	1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 250 MG/5ML	025451081
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	CEFADRIL	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	025451093
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	CEFADRIL	8 COMPRESSE G 1	025451055
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	CEFOBACTER	POLV. STERILE P.I. 1 FLAC 1000 MG IM+F SOLV 2,5 ML	033092014
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	DELFOS	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	034265013
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MEPROFEN	30 CAPSULE 100 MG	023655032
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MEPROFEN	10 SUPPOSTE 200 MG	023655069
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	POMATA DERMATOLOGICA 30 G	025425012
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	LATTE DERMATOLOGICO 30 ML	025425024
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	CREMA VAGINALE G 78	025425063
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	6 OVULI VAGINALI 150 MG	025425101
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	MICOS	LAV. VAG .PRONTO USO 5 FL.150 ML	025425113
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	UBIVIS	10 FLACONCINI ORALI 50 MG	025905035
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ULCEDIN	"400" 50 COMPRESSE CONFETTATE 400 MG	024443057
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ULCEDIN	"800" 30 COMPRESSE 800 MG	024443069
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ULCEDIN	50 BUSTINE POLVERE 400 MG	024443071
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	ULCEDIN	30 BUSTINE POLVERE 800 MG	024443083
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	UROSAN	20 CAPSULE 400 MG	025465016
ASTRAZENECA S.P.A.	PENGLOBE	" 800 MG COMPRESSE " 12 COMPRESSE	024125078
AVENTIS PASTEUR M.S.D. S.P.A.	STREPTOPUR	"SOLUZIONE INIETTABILE" SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML	034704015
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A.	EPTAVIS	"1 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	029419013
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	NICER	30 COMPRESSE 30 MG	028570024
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG	004509028
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,5 MG	004509030
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	MORFINA CLORIDRATO	"0,01 G SOLUZIONE STERILE APIROGENA PER USO INTRAMUSCOLARE, ENDOVENOSO, PERIDURALE" FIALA 1 ML	030677037
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	MORFINA CLORIDRATO	"0,02 G SOLUZIONE STERILE APIROGENA PER USO INTRAMUSCOLARE, ENDOVENOSO, PERIDURALE" FIALA 1 ML	030677049
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	RINGER ACETATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE DA 500 ML	030721094
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	RINGER LATTATO	"SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 500 ML	030723112
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	SALFPAS	FL X FLEB 500 ML	019300021
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.B1 SALF	IM 3 FIALE 100 MG	007539012
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.B1 SALF	IM 5 FIALE 50 MG	007539024
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.C SALF	IM 3 FIALE 5 ML 500 MG	008194019
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.D2 SALF	IM 2 FIALE 400000 U.I.	007537018
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.D2 SALF	IM 1 FIALA 600000 U.I.	007537020
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.K SALF	IM 5 FIALE 2 ML 10 MG	007535014
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	VIT.K SALF	IM 5 FIALE 2 ML 50 MG	007535026
TUBILUX PHARMA S.P.A.	CORTISOMICINA	COLLIRIO 5 ML	010733020
VALEAS IND.CHIM.FARM. S.P.A.	PERGIDAL	"7,3 G POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE	032920011

03A07867

DECRETO 20 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI DELLA FARMACOLOGIA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta l'11 giugno 2003, dalla ditta Pfizer Italia S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZOLOFT - 100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 027753 045

Ditta Pfizer Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07865

DECRETO 20 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 18 giugno 2003, dalla ditta EG S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLUOXETINA 20 mg compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034667028

Ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa della ditta interessata.

Roma, 20 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07866

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario del «C.I.R.T. - Centro italiano rilievi terrestri - Società cooperativa a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 2-8 luglio 2002 ed il verbale di accertamento del 28 febbraio-4 marzo 2003 a carico della cooperativa «C.I.R.T. - Centro italiano rilievi terrestri - Società cooperativa
a r.l.», in liquidazione dal 22 dicembre 1994, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 25 marzo 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario del «C.I.R.T. - Centro italiano rilievi terrestri - Società cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino, corso Francia n. 15, del sig. Villani Federico, nominato con assemblea straordinaria del 22 dicembre 1994, e la sua sostituzione con il dott. Quaccia Dario, nato ad Ivrea (Torino) il 18 novembre 1960, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A07750

DECRETO 6 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario del «Consorzio Edilizio Europa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Rivalta di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbali d'ispezione ordinaria del 13-17 dicembre 1999, del 6 febbraio-12 dicembre 2002 a carico del «Consorzio Edilizio Europa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione dal 15 febbraio 1996, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 25 marzo 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario del «Consorzio Edilizio Euroa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede legale in Rivalta di Torino (Torino), via Giaveno n. 54/20A, del sig. Segarelli Italo, nominato con assemblea straordinaria del 15 febbraio 1996, e la sua sostituzione con il dott. Terranova Massimo, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A07751

DECRETO 6 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società «Cooperativa Artigiana Rondissonese a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 28 ottobre-14 dicembre 2002 a carico della società «Cooperativa Artigiana Rondissonese a r.l.», in liquidazione dal 5 agosto 1999, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 25 marzo 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «al mittente per compiuta giacenza», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa Artigiana Rondissonese a r.l.», con sede legale in Torino, via A. Peyron n. 19, del sig. Bancheri Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 5 agosto 1999, e la sua sostituzione con il dott. Terranova Massimo, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A07752

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2003.

Indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva n. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999, che ha stabilito, tra l'altro, gli indici di qualità sui tempi di recapito delle corrispondenze ordinarie e prioritarie per il triennio 1999-2001;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti fino all'anno 2002;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. — metodi, analisi e valutazioni economiche — riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 7 giugno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2001, n. 139, riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2002;

Preso atto dei risultati di qualità conseguiti nel periodo 2001-2002 dalla società Poste Italiane relativamente alla posta ordinaria e prioritaria, alla posta raccomanda e assicurata e ai pacchi ordinari;

Tenuto conto che con deliberazione 15 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2003, n. 17, sono già stati fissati gli indici di qualità della posta ordinaria e prioritaria per il 2003;

Considerato che il piano d'impresa 2003-2005 della società Poste Italiane, contenente, tra l'altro, le future linee di sviluppo della produttività nonché gli obiettivi di recupero dell'efficienza, non è stato ancora adottato definitivamente;

Ritenuto necessario pervenire comunque ad una organica e coordinata definizione degli standard di qualità per il periodo 2003-2005 relativamente ai prodotti di corrispondenza e ai pacchi rientranti nel servizio universale, anche in considerazione della necessità di fornire all'utenza una ragionevole certezza riguardo ai tempi di instradamento e all'affidabilità del recapito relativi alle prestazioni offerte dal fornitore del servizio universale;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2004	93,00%	99,00%
anno 2005	94,00%	99,00%

Art. 2.

1. Gli obiettivi di qualità del corriere prioritario interno per il periodo 2004-2005 sono i seguenti:

	J+1	J+3
anno 2004	87,00%	99,00%
anno 2005	88,00%	99,00%

Art. 3.

1. Gli obiettivi di qualità della posta raccomandata e della posta assicurata per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2003	92,00%	99,00%
anno 2004	92,00%	99,00%
anno 2005	92,50%	99,00%

Art. 4.

1. Gli obiettivi di qualità dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005 sono i seguenti:

	J+5
anno 2003	91,00%
anno 2004	92,00%
anno 2005	93,00%

Art. 5.

1. Gli indici di qualità di cui ai precedenti articoli, vengono recepiti nella carta della qualità del servizio postale.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A07772

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 492/2003 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Check Fruit Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 492/2003 del 18 marzo 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asparago Verde di Altedo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario,

riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07742

DECRETO 6 giugno 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concemente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 208 1/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» risulta iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le

attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), Via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Radicchio variegato di Castelfranco», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi uti-

lizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07743

DECRETO 6 giugno 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001 al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denoninazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 93 del 21 aprile 2001, con il quale il «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», accreditato dall'organismo SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino al 21 aprile 2004 a condizione del mantemmento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 dicembre 2001;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 2 maggio 2003, numero di protocollo 6384/03/PB/pb che il laboratorio in argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento a seguito di riorganizzazione interna;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2001, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleico, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07744

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60897;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetto olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07748

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07749

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07747

DECRETO 10 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - settore Certiagro», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 14 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60901;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07741

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

I P.R.A. di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia, al fine di procedere all'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista, gli sportelli che effettuano le operazioni di immatricolazione e di passaggio di proprietà resteranno chiusi al pubblico dal 3 al 6 giugno 2003.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 16 giugno 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A07745

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 19 maggio 2003, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio del P.R.A. e dell'ufficio assistenza bollo di Perugia.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 19 maggio 2003 a causa di sciopero generale del personale dipendente, indetto dalle OO.SS, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 746 del 20 maggio 2003 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 6 giugno 2003, prot. n. 1189, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 17 giugno 2003, protocollata dalla scrivente D.R.U. il 17 giugno 2003, prot. n. 11464.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 18 giugno 2003

p. *Il direttore regionale:* FANTINI

03A07746

CIRCOLARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRCOLARE 29 aprile 2003.

Modalità applicative della legge 26 marzo 2003, n. 48, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006».

1. *Premessa.*

La legge 26 marzo 2003, n. 48, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 marzo 2003 - serie generale - n. 74, interviene sulla disciplina previgente con importanti modifiche, volte a favorire una più efficace applicazione della legge ed a rendere più spediti e coordinati gli interventi che consentiranno al Paese di ospitare l'evento olimpico del 2006.

L'intervento legislativo è operato, ove possibile novellando la legge e, negli altri casi, dettando disposizioni transitorie o interpretative delle norme vigenti.

2. *Le principali innovazioni della legge.*

Tra le innovazioni più significative del provvedimento si segnalano, anzitutto, gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure.

In questo senso sono da intendersi le previsioni che riguardano: *a)* l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi; *b)* la redazione per stralci del piano degli interventi da parte del Comitato organizzatore, al fine di quantificare l'onere di ciascun intervento e la relativa copertura finanziaria; *c)* la facoltà dell'Agenzia per i Giochi olimpici di delegare le funzioni di stazione appaltante e l'affidamento alla stessa anche delle competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza; *d)* la publicizzazione in via telematica degli accertamenti effettuati dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia; *e)* la definizione dei poteri della conferenza di servizi in caso di variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici; *f)* la disciplina derogatoria in materia di polizze assicurative; *g)* la preventiva individuazione, mediante le convenzioni attuative del piano degli interventi, della definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

La nuova disciplina precisa, altresì, nel quadro già delineato dalla legge n. 285, i ruoli e le funzioni degli organi coinvolti nell'organizzazione dei Giochi; ciò consente di precisare l'imputazione delle relative competenze, anche rispetto al Comitato Olimpico internazionale.

È prevista, poi, la costituzione di un Comitato, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con funzioni di «cabina di regia» di tutte le attività relative alla organizzazione dell'evento.

Viene, infine, rafforzato il ruolo dell'Agenzia, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo, con la previsione di due vice-direttori generali.

In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sui punti più qualificanti della nuova normativa.

3. *Le competenze e le responsabilità degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento.*

a) L'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 285, come ora modificato, prevede la costituzione, presso la regione Piemonte, di un nuovo organismo, definito «Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006». Si tratta di una innovazione particolarmente significativa, in quanto il Comitato, presieduto dal presidente della regione e composto dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia e dal presidente del C.O.N.I., svolge, essenzialmente, funzioni di «cabina di regia» con particolare riferimento ai compiti di indirizzo a coordinamento delle attività, assumendo, a tale scopo, le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi. Ad esso è sostanzialmente riconosciuto il compito di raccordare le competenze degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC) e dell'Agenzia finalizzate all'attuazione degli interventi medesimi. La presenza del rappresentante del Coni enfatizza la finalità sportiva degli interventi e, quindi. la particolare attenzione che dovrà essere dedicata dagli organi preposti alla riuscita dell'evento olimpico. In tale quadro, la verifica dei tempi e dei modi di attuazione degli interventi, pur affidata al Comitato, non potrà prescindere dalla considerazione della necessità che sia consentito agli atleti di allenarsi e prepararsi adeguatamente utilizzando le strutture olimpiche.

Accanto a tali funzioni di carattere generale, l'art. 14-*bis* della legge n. 285 del 2000, conferisce al Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, la specifica competenza relativa alla definizione dei singoli stralci del piano degli interventi ed alle rimodulazioni all'interno del piano medesimo.

Risulta, dunque, evidente, dallo spirito e dalla lettera delle nuove disposizioni, come il Comitato di regia sia chiamato essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione dell'evento. In particolare, esso rappresenta la sede ove i problemi ed i contrasti che sorgono nel corso dell'organizzazione dei Giochi, a fronte di più soluzioni individuate, tecnicamente istruite e rappresentate dai governi locali e dal TOROC, devono essere risolti.

In tale ambito, un cenno particolare merita la previsione relativa alla partecipazione al Comitato di regia di un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di una scelta strategicamente molto significativa compiuta dal legislatore.

Infatti, pur non essendovi alcuna intromissione del Governo in scelte operative e gestionali naturalmente affidate ai soggetti istituzionalmente competenti (donde la previsione che il suo rappresentante partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto), è evidente che tale disposizione ha inteso rafforzare il coordinamento dell'Esecutivo, con una presenza nell'organismo deputato alle funzioni di indirizzo e di scelta strategica.

In ragione di tale esigenza, è necessario che il rappresentante governativo sia tenuto costantemente al corrente dello stato di realizzazione dell'organizzazione dei Giochi e delle relative problematiche. Ciò allo scopo di consentire che tale soggetto, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di raccordo con l'autorità politica, possa segnalare tempestivamente a questa, in raccordo con il Comitato di Alta sorveglianza e Garanzia, lo stato di attuazione degli interventi, evidenziare eventuali ritardi e proporre le possibili soluzioni.

b) L'art. 2 della legge, che introduce l'art. 1-*bis* alla legge n. 285 del 2000, assume una particolare importanza con riferimento alla esigenza di definire la natura e il ruolo del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC).

La disposizione chiarisce, infatti, che il Comitato è una fondazione di diritto privato, costituita il 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), con il contratto sottoscritto a Seul il 19 giugno 1999.

In questo senso la legge non ha innovato, nel contenuto, quanto già previsto nella legge n. 285, ribadendo la natura privatistica del Comitato, quale ente strumentale e con funzioni operative ai fini della realizzazione dell'evento. Con ciò si intende, come espressamente indicato nella disposizione, che «nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato ...», sebbene poi si specifichi l'applicazione, nei contratti conclusi con i terzi «i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità».

Dalla disposizione si evidenziano, poi, espressamente, i compiti e le responsabilità del Comitato nei confronti del CIO, che sono state assunti per effetto del vincolo contrattuale del 19 giugno 1999.

A questo proposito, risulta opportuno chiarire che la costituzione del Comitato «in adempimento degli impegni contrattuali assunti ... con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999» implica, sempre secondo la legge, che: *a)* il Comitato è «subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1»; *b)* il Comitato esercita tali diritti ed adempie a tali doveri in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica «assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale»; *c)* le attività e i compiti del Comitato previsti nella legge sono «funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO».

Il Comitato è, pertanto, l'organo direttamente responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi e ciò anche nei confronti del CIO, come, peraltro, si evince dal contratto del 19 giugno 1999, richiamato espressamente dalla legge, e dallo Statuto dell'ente stesso. A tale riguardo, è opportuno rammentare in questa sede i principali obblighi specificamente assunti dal Comitato in occasione della definizione di tali atti, tra i quali l'approvazione da parte del CIO, quale condizione di validità di qualsiasi contratto stipulato dal Comitato che riguardi, direttamente o indirettamente, l'organizzazione dei Giochi; l'obbligo di referto periodico al CIO, consistente nella redazione di un Master plan iniziale e di successivi aggiornamenti semestrali e, negli ultimi due anni, trimestrali; l'obbligo di presentazione del programma dei Giochi (discipline sportive e competizioni) entro il febbraio 2003 per l'approvazione da parte del CIO.

D'altra parte, il Comitato, nell'ambito della funzione di controllo sulla realizzazione complessiva dell'evento, è chiamato a svolgere il controllo sull'azione dell'«Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici» che, già per effetto della legge del 2000 e ora anche alla luce di nuovi interventi legislativi, appare chiaramente come l'organo che opera in coerenza con le strategie definite dal Comitato nel piano generale riepilogativo degli interventi, al fine della migliore riuscita dell'evento olimpico. In tale prospettiva è stata inserita la previsione secondo cui la nomina dei due vicedirettori generali dell'Agenzia avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato organizzatore, analogamente a quanto l'art. 6 della legge del 2000 già prevede per la nomina del direttore generale.

c) Le disposizioni concernenti l'«Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici» offrono la soluzione ad una delle maggiori critiche segnalate in corso di attuazione della normativa previgente e, cioè, la definizione dei compiti e, dunque responsabilità di tale organismo.

L'art. 3, della legge n. 48, che modifica il medesimo articolo della legge n. 285 del 2000, interviene, prioritariamente, al fine di definire e rafforzare il ruolo essenzialmente operativo dell'Agenzia, quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi.

Una significativa novità è, al riguardo, rappresentata dalla facoltà, introdotta dal comma 3-*bis*, di delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, al fine di consentire una razionale ed efficace gestione dell'ingente carico di lavoro che si determinerà in previsione dell'avvio contestuale delle gare d'appalto.

D'altra parte, ai fini del superamento di ulteriori problemi applicativi, con particolare riguardo allo snellimento ed alla razionalizzazione delle procedure, si è reso indispensabile disporre che l'Agenzia, in quanto

stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge. Tale previsione, concentrando in un unico soggetto anche tale competenza, consentirà di velocizzare i tempi di attuazione delle opere.

Il nuovo dettato normativo conferma, poi, che l'Agenzia, nella realizzazione del piano degli interventi predisposto dal Comitato di regia ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge, opera in coerenza con le indicazioni impartite dal Comitato organizzatore sulla base del piano generale riepilogativo, e ciò relativamente agli interventi, alla localizzazione degli stessi, alle caratteristiche delle opere, nonché ai tempi di attuazione.

Per quanto concerne, infine, la natura giuridica dell'organismo, la legge non innova rispetto alla disciplina preesistente: è, dunque, ribadita la personalità di diritto pubblico dell'Agenzia, che si evidenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e cioè nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. D'altra parte, in questo senso, è stata concepita la nuova formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 285 del 2000, secondo cui l'Agenzia proprio ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali di stazione appaltante, è assimilata alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge n. 109 del 1994. La precisazione contenuta in questa previsione tende evidentemente ad eliminare ogni eventuale dubbio circa l'assoggettabilità delle procedure finalizzate alla realizzazione dei Giochi, poste in essere dall'Agenzia, alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed, in particolare, alla legge quadro in materia di lavori pubblici.

Ciò non contrasta, è utile ribadirlo in questa sede, con la natura privatistica dell'attività strumentale dell'Agenzia stessa, e cioè dell'attività necessaria al funzionamento della stessa, nell'ambito della quale è evidentemente compresa la gestione del personale.

d) Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, integrato nella sua composizione anche da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, conserva le proprie competenze come definite dalla disciplina previgente, dovendo in particolare informare le autorità competenti sull'esito degli accertamenti effettuati (art. 7, lettera *d)*.

Un rafforzamento dei compiti di controllo del Comitato è, d'altra parte, rappresentato dalla previsione contenuta nell'art. 4 della legge, che aggiunge, alle altre, la competenza relativa alla approvazione delle deliberazioni dell'Agenzia che adottano i regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività della stessa.

Roma, 29 aprile 2003

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 79

03A07771

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 giugno 2003, n. **29.**

Settore tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dipartimento economico

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentari

All'ANCA Lega Coop

Alla Organizzazione interprof.le Interbright

Alla Organizzazione interprof.le Interorientali

All'Associazione interprof.le tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

Agrisian

All'Ufficio Tecnico

e, per conoscenza:

Comando Carabinieri - Politiche agricole

DISPOSIZIONI GENERALI.

Il reg. (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine per il trapianto e l'ubicazione delle particelle, l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.

L'AGEA procederà alla estrazione di un campione di aziende nelle quali controllare il rispetto del termine per il trapianto, denominato campione A, e un campione di aziende, denominato standard, nelle quali controllare ubicazione varietà e superficie delle particelle dichiarate.

Campione standard.

L'organismo incaricato dei controlli provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa Azienda, con il relativo calendario dei sopralluoghi, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati.

Si dispone che ai sopralluoghi sia presente un incaricato dell'Associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L'incaricato dell'Associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle associazioni nella fase di esecuzione dei controlli, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 parag. 2-*ter* del reg. (CE) n. 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

Campione A.

L'organismo incaricato dei controlli procederà alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare il rispetto dei termini previsti per le operazioni di trapianto.

I controlli in campo saranno così articolati:

primo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno).

secondo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).

Nei casi negativi — primo e secondo controllo — si procederà al terzo controllo con convocazione in contraddittorio delle aziende risultate negative al trapianto nei precedenti controlli.

METODOLOGIA DI CONTROLLO.

Campione standard.

L'incontro con il produttore e l'Associazione verrà preceduto, in alcune zone, e comunque ove possibile, da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.

Nel corso del sopralluogo il tecnico procederà alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali così come previsto negli altri settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.

Successivamente, il sopralluogo si svolgerà in contraddittorio e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.

Il frontespizio (mod. V1) riporterà già prestampati i dati dell'azienda da controllare, inclusi quelli del piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore.

Il tecnico controllore riporterà sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull'apposito modello V2 allegato al verbale.

La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-*bis* e 2-*ter,* del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

È inoltre previsto un allegato (mod. V3) con il quale il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2 (ad esempio, perché ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola), tenendo presente che la procedura adottata per l'inserimento dei piani di coltivazione, che esegue un controllo preventivo dei dati risultanti dal catasto informatico, fa ritenere estremamente improbabile il verificarsi del mero errore materiale.

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciate all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiché l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall'AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate:

se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza; questa verrà informata mediante collegamento informatico al sistema tabacco;

se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio ortofrutta e tabacco - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data della notifica stessa; pertanto non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.

Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'Associazione saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nel piano di coltivazione; le superfici accertate costituiranno solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie e delle eventuali e relative sanzioni a carico del produttore e dell'Associazione. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sarà effettuata da AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n. 241/1990, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi. La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà effettuata dall'AGEA solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal reg. CE n. 2419/01.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttività massima);

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonché detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai parr. 2-*bis* e 2-*ter,* art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2003 e della quota di produzione per il 2004 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonché detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).

Campione A.

La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al campione, la verifica del rispetto dei termini di trapianto attraverso il sopralluogo in campo delle particelle inserite nel piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati, relativamente al primo e secondo controllo, nei termini compatibili con le date previste per il trapianto; a seguito di verifiche negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro il 30 luglio 2003, si provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci risultati negativi con il relativo calendario degli incontri, con modalità di convocazione analoghe al campione standard.

Nel corso dell'incontro in contraddittorio si svolgerà il terzo controllo per la verifica del trapianto nel quale dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'Azienda di produzione che il delegato dell'Associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'Associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'Associazione.

Anche per il campione A sarà utilizzata la modulistica prevista per il campione Standard.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 30 giugno, sanzione di cui al par. 1, lettera *a)*, art. 50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dal 1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1, lettera *b)*, art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2003 dell'Associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dopo il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di cui al par. 1, lettera *b)*, secondo comma, art. 50 (perdita del diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo).

TITOLI DI CONDUZIONE DEI TERRENI.

Il tecnico controllore dovrà svolgere l'attività di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate anche di acquisizione, dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza o di irregolarità, non è consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.

Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge.

Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la mancanza del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di conduzione, può comportare la revoca del riconoscimento.

Per agevolare tale attività si forniscono succintamente le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998:

A) proprietario coltivatore: è sufficiente produrre la relativa visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;

B) affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie:

B.1) affitto verbale o scrittura privata autenticata: è necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi Ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);

B.2) affitto a coltivatore diretto: è necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale;

B.3) affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore.

C) usufrutto: è necessario esibire atto notarile o denuncia di successione;

D) comodato: è necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.

Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

Roma, 24 giugno 2003

Il titolare: GULINELLI

ALLEGATO

A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura **mod. V1**

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)

Verbale di Incontro in campo

Premesso che il Signor / Azienda :

Verbale	Matricola	Ragione Sociale Azienda	Nome	Codice Fiscale/Partita IVA

Ragione Sociale Associazione	Sigla prov. Assoc.

- è stato invitato con comunicazione diretta tramite Associazione n. ____________ del ____ / ____ / _____

- a presentarsi in data ____ / ____ /_____ presso la sede aziendale per la verifica congiunta delle particelle dichiarate a tabacco e delle incongruenze sulle particelle aziendali.

- che Agrisian s.c.p.a è stato incaricato dall' A.G.E.A. di effettuare detti controlli.

Tutto ciò premesso in data odierna :

Non si è presentato alcun rappresentante dell' azienda.
Non si è presentato alcun rappresentante dell' Associazione.

Si è presentato il Signor ____ in qualità di :
titolare incaricato dall'azienda responsabile dell'Associazione con conferimento d'incarico del titolare dell'azienda

Accompagnato dal Signor ____ in qualità di responsabile dell'Associazione

con il/i quale/quali in contraddittorio sono state effettuate le seguenti attività :
è stata verificata la presenza e l'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
è stato effettuato il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
è stato effettuato il riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione;
è stata effettuata la misurazione delle superfici dichiarate;
nelle particelle catastali sottoelencate dichiarate nel contratto o impegno di coltivazione sono state accertate le seguenti superfici (centiare);

DATI CATASTALI							DATI DICHIARATI			DATI DI RILEVAMENTO					
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Cat.val.	Cat.dic.	Var	Sup.colt.	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Status	Supero	Docum.
												R1 R2			

A fronte di anomalie catastali (mutazioni catastali, usi civici, zone demaniali, etc) riscontrate relativamente alla/e particella/e di cui sopra, si è rilevata presenza di coltivazione di tabacco effettuata dall'azienda, come specificato nel quadro seguente:

DATI CATASTALI							Rispetto Ambientale						DATI DI RILEVAMENTO					
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Cat.val.	R1	R2	R3	R4	R5	R.C.	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Status	Supero	Docum.

Avvertenze per il produttorre:

1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'aiuto erogabile e delle superfici utili per il calcolo del premio eventualmente richiesto.
2) La superficie accertata sulle particelle in supero verrà considerata ai fini del calcolo dell'esito successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
-- non possono essere accolte motivazioni od osservazioni formulate in sede di incontro, ne la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
-- ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
-- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in campo s'intende definitivamente conclusa.
4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.
5) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01

Documenti compilati : allegato "Rilevamento particelle aggiuntive ai fini del conteggio" allegato "Note a verbale"

il rappresentante aziendale si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro
il rappresentante dell'Associazione si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro

Fatto a: ______________________________ il ___/___/_____ Pag. ____ di ____

Per il Controllo: ______________________________ il rappresentante aziendale: ______________________________

Il rappresentante dell'Associazione ______________________________

mod. xx

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)
Verbale di CHIUSURA

Premesso che il Signor / Azienda :

Verbale	Matricola	Ragione Sociale Azienda	Nome	Codice Fiscale/Partita IVA

Ragione Sociale Associazione	Sigla prov. Assoc.

- è stato invitato con comunicazione diretta tramite Associazione n. ________ del ___ / ___ / ____

- a presentarsi in data ___ / ___ /____ presso la sede aziendale per la verifica congiunta delle particelle dichiarate a tabacco e delle incongruenze sulle particelle aziendali.

- che il AGRISIAN s.c.p.a.è stato incaricato dall' A.G.E.A. di effettuare detti controlli.

Tutto ciò premesso in data odierna : Non si è presentato alcun rappresentante dell' azienda.
Non si è presentato alcun rappresentante dell' Associazione.

Si è presentato il Signor ______________ ______________ in qualità di :
titolare incaricato dall'azienda responsabile dell'Associazione con conferimento d'incarico del titolare dell'azienda

Accompagnato dal Signor ______________ ________ in qualità di responsabile dell'Associazione

con il/i quale/quali in contraddittorio sono state effettuate le seguenti attività :
è stata verificata la presenza e l'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
è stato effettuato il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
è stato effettuato il riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione;
è stata effettuata la misurazione delle superfici dichiarate;
nelle particelle catastali sottoelencate dichiarate nel contratto o impegno di coltivazione sono state accertate le seguenti superfici (centiare);

DATI CATASTALI							DATI DICHIARATI			DATI DI RILEVAMENTO					
Prov	Com	Sez.	Foglio	Partic	Sub	Cat.val.	Cat.dic.	Var	Sup.colt.	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Status	Supero	Docum.

Avvertenze per il produttorre:
1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'aiuto erogabile e delle superfici utili per il calcolo del premio eventualmente richieto.
2) La superficie accertata sulle particelle in supero verrà considerata ai fini del calcolo dell'esito successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
-- non possono essere accolte motivazioni od osservazioni formulate in sede di incontro, ne la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
-- ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
-- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in campo s'intende definitivamente conclusa.
4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.
5) La cansegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01

Norme rispetto ambientale	R. 1.	R. 2.	R. 3.	R. 3.	R. 4.	R. 5.	Note Rispetto	Colt.Rischio
Numero Verbale								
9999999999	X	X	X	X	X	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
9999999999	X	X	X	X	X	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X

Documenti compilati : allegato "Rilevamento particelle aggiuntive ai fini del conteggio" allegato "Note a verbale"

il rappresentante aziendale si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro
il rappresentante dell'Associazione si rifiuta di firmare il presente verbale per : dati superficie rilevata altro

Fatto a: ______________ il ___/ ___ /____

Per il Controllo: ______________ il rappresentante aziendale: ______________

Il rappresentante dell'Associazione ______________

mod. V2

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98)

Allegato al Verbale di Incontro in campo per rilevamento particelle non dichiarate da inserire ai fini del conteggio della superficie valida

Sig./Azienda________________________________ N. Verbale______________

DATI CATASTALI						DATI DI RILEVAMENTO			
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Status

Il produttore/Associazione richiedono l'inserimento delle particelle di cui sopra ai fini del conteggio della superficie valida, accettando l'applicazione delle sanzioni di cui ai parr. 2/bis e 2/ter, art. 50, Reg. N. 2848/98.

Fatto a: ____________________ **il** __ __/ ____ /_____ **Pag.** _____ **di** ______.

Per il Controllo: ____________________

il rappresentante aziendale: ____________________

Il rappresentante dell'Associazione ____________________

Campagna tabacchicola 2003 (Reg. CEE 2848/98) **mod. V 3**

Allegato al Verbale di verifica dei dati acquisiti
Elenco particelle aggiunte ai fini del conteggio

Verbale	Matricola	Ragione Sociale Azienda	Nome	Codice Fiscale/Partita IVA

Ragione Sociale Associazione	Sigla prov. Assoc.

DATI CATASTALI						DATI DI RILEVAMENTO			
Prov	Com	Sez	Foglio	Partic	Sub	Sup.cat.ril.	Var. Ril.	Sup.colt.ril.	Docum

Fatto a: ______________________ **il** __ __/ ____ /_____ **Pag.** ____ **di** ____

Per il Controllo: ______________________

03A07846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla nomina del dott. Calogero Mauceri a commissario straordinario del Registro italiano dighe - R.I.D

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri addì 25 giugno 2003, registro n. 7 - foglio n. 97, il dott. Calogero Mauceri è stato nominato commissario straordinario del Registro italiano dighe - R.I.D., per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1º luglio 2003, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, e comunque fino all'insediamento del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

03A07917

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1432
Yen giapponese	135,78
Corona danese	7,4257
Lira Sterlina	0,68700
Corona svedese	9,1855
Franco svizzero	1,5394
Corona islandese	87,27
Corona norvegese	8,2655
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58500
Corona ceca	31,470
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,97
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6452
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,4655
Leu romeno	37700
Tallero sloveno	233,8740
Corona slovacca	41,660
Lira turca	1650000
Dollaro australiano	1,7174
Dollaro canadese	1,5474
Dollaro di Hong Kong	8,9149
Dollaro neozelandese	1,9619
Dollaro di Singapore	2,0040
Won sudcoreano	1356,64
Rand sudafricano	8,7445

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07947

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 12 in data 20 giugno 2003 è stato prorogato a tutto il 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 2 del 1º agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A07871

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 giugno 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della G.F.B. "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 10, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto: «*L'ispettore generale capo*: GRILLI», leggasi: «*L'ispettore generale capo: D'ANTUONO*».

03A07847

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501150/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 0 1 *

€ 0,77